

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPOLLA, CHIAROMONTE, DEL PACE, ARTIOLI, DI BENEDETTO, PELLEGRINO, PISCITELLO, COLAJANNI, ZAVATTINI, GADALETA, MARI, POERIO, PIRASTU e ZICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1973

Norme in materia di enfiteusi

ONOREVOLI SENATORI. — La sentenza numero 145 del 18 luglio 1973 emessa dalla Corte costituzionale costringe il Parlamento a tornare ad esaminare l'annoso problema delle enfiteusi rurali, con particolare riguardo a quelle sorte dopo il 1941.

Già fin dal lontano 1963 (disegno di legge n. 287) nel proporre al Senato misure per la riduzione e l'affrancazione dei canoni enfiteutici in Sicilia, avevamo avvisato l'esigenza di riservare un trattamento differente ai rapporti sorti a seguito delle concessioni enfiteutiche operate, prevalentemente in Sicilia, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 (legge sulla formazione della proprietà contadina) allo scopo di sfuggire agli espropri della legge regionale di riforma agraria, rispetto al trattamento riservato alle altre plurisecolari enfiteusi esistenti in Sicilia e nel Mezzogiorno.

Se il Parlamento avesse allora accettato la nostra tesi di adottare per le enfiteusi più antiche lo stesso trattamento previsto per i livelli veneti, ed avesse stabilito per quelle più recenti (quelle appunto di cui si tratta) un trattamento diverso rapportato alla in-

dennità di esproprio prevista dalla riforma agraria, forse non ci sarebbe stato motivo di un doppio pronunziamento negativo della Corte costituzionale.

Purtroppo prevalse, nella maggioranza del Parlamento, l'idea di riservare un unico trattamento a tutti i canoni enfiteutici.

Quali che siano state le motivazioni il risultato è stato negativo: sia per i vecchi enfiteuti che hanno dovuto pagare i loro censi (molti dei quali persino illegali perchè non di origine contrattuale) il doppio di quanto la legge aveva stabilito per i livelli veneti, sia per i nuovi coinvolti in una lunga vicenda che la sentenza n. 145 riapre provocando notevole turbamento tra le masse contadine interessate.

Riproponiamo qui sostanzialmente alla vostra attenzione con il presente disegno di legge, la nostra impostazione del 1973 ritenendola equa e conforme allo spirito della sentenza della Corte costituzionale.

Con l'articolo 1 proponiamo infatti che il canone si collochi attorno al 5 per cento dell'indennità di esproprio. E ciò per un motivo di giustizia perchè riteniamo che se è

giusto equiparare il valore del fondo a quello risultante dall'indennità di esproprio, non sarebbe giusto assicurare un trattamento preferenziale a chi oltre a godere di un maggior reddito per un certo numero di anni, ha anche usufruito in base all'articolo 1 della legge sulla piccola proprietà contadina, non solo dell'esenzione dall'esproprio della parte ceduta in enfiteusi, ma anche dell'esclusione dal computo ai fini dell'esproprio suddetto d'un ulteriore valore fondiario pari a quello ceduto in enfiteusi.

Riteniamo perciò debba restare fermo anche per questa enfiteusi, il moltiplicatore previsto per l'affrancazione delle altre enfiteusi.

Con l'articolo 2 proponiamo di risolvere con giustizia il problema, più volte denunciato anche nelle Aule parlamentari, della restituzione delle somme estorte in più, anche

attraverso violenze mafiose, al momento della stipula dei contratti.

Cogliamo infine l'occasione per proporre di formulare in modo più conforme alle situazioni obiettive delle campagne meridionali le norme dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, riguardanti i rapporti miglioratari e per ridurre a 15 anni dalla costituzione di detti rapporti il termine occorrente per poter esercitare il diritto di affrancazione.

Onorevoli senatori!

Nell'affidare al vostro giudizio ed al vostro voto questo nostro disegno di legge, sottolineiamo l'urgenza della sua approvazione per sanare una situazione di grave disagio esistente nelle campagne siciliane, e l'opportunità di mettere la parola fine al capitolo dell'enfiteusi, residuo di arcaiche condizioni, ed oggi nel 1973, decisamente incompatibile con le esigenze di una moderna agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso il canone enfiteutico, come sopra determinato, non può risultare superiore o inferiore del 15 per cento rispetto al 5 per cento della indennità di esproprio stabilita a norma della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

Art. 2.

L'enfiteuta può detrarre dal capitale di affranco le somme liquide versate al concedente in relazione alla costituzione dell'enfiteusi, anche se non risultino dal contratto.

Può, altresì, conteggiare le differenze tra il canone determinato ai sensi della presente legge e quello effettivamente pagato.

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti verbali o scritti ed ai rapporti anche di natura associativa, di colonia o di affitto con clausola migliorataria, ed in tutti quei casi in cui il colono, l'affittuario, il concessionario od un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria ed agraria di qualunque tipo che interessino almeno il 20 per cento della superficie del fondo se si tratta di trasformazioni arboree od arbustive, o di opere di irrigazione o che negli altri casi abbiano determinato un aumento di valore del fondo di almeno il 20 per cento ».

Art. 4.

Nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, e dal precedente articolo il diritto di affrancazione può essere esercitato dopo 15 anni dalla costituzione del rapporto.